

REGIONE
ABRUZZO



DIPARTIMENTO: **TERRITORIO AMBIENTE**
SERVIZIO: **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**
UFFICIO: **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. n.54/1983 s.m.i. – Istanza di proroga di una cava di ghiaia in Località “Fosso Bianco” nel Comune di Campli (TE).
Ditta richiedente: Zeno S.A.S. di Michelangelo Vanarelli & C.
Autorizzazione alla proroga per il ripristino ambientale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 recante “*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere*”;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 concernente le “*Norme di polizia delle miniere e delle cave*”;
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. avente ad oggetto la “*Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo*”, con particolare riferimento al Titolo II “*Coltivazione di cave e torbiere*”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 relativo alla “*sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee*”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*”;

RICHIAMATE le Determinazioni dirigenziali:

- n. DI3/60 del 23/05/20003 di apertura, con cui la Zeno S.A.S. di Michelangelo Vanarelli & C. [in seguito: Ditta] - P.IVA 00817850670, con sede legale in via Del Monte n.2, Frazione Campoalano di Campli (TE), veniva autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Fosso Bianco” del Comune di Campli (TE) individuata in Catasto al Foglio 5, Particelle n.179-181(parte);
- n. DPC025/13 del 16/02/2017 di rinnovo, con cui la Ditta veniva autorizzata al rinnovo della cava in oggetto;

VISTE:

- la nota datata del 03/06/2021 ed acquisita in pari data agli atti regionali con Prot. n.234424/21, con cui la Ditta, ha trasmesso istanza di proroga per il completamento dei lavori di ripristino

ambientale inerente alla cava sita in Campli (TE) C.da “Fosso Bianco” della Fraz. Campovalano, autorizzata con le richiamate Determinazioni dirigenziali;

- l’istanza della Ditta, acquisita agli atti regionali in data 02/03/2023 al protocollo n. 89233/23, con la quale si chiede l’autorizzazione alla proroga per la conclusione dei lavori di ripristino ambientale della cava autorizzata con le richiamate Determinazione dirigenziali;

PRESO ATTO che:

- a seguito del sopralluogo effettuato in data 30/05/2023 presso l’area di cava in oggetto, come da relativo verbale, il competente Servizio DPC025 ha richiesto alla Ditta la trasmissione di documentazione integrativa con nota prot. n. 417682/23 del 12/10/2023.;
- la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in data 25/03/2024, acquisita al protocollo regionale al n. 127786/24;

VISTA l’Autorizzazione Paesaggistica n. 0011594 del 18/06/2024 rilasciata alla Ditta dal Comune di Campli per il ripristino ambientale dell’area di cava in oggetto, acquisita agli atti regionali al prot. n. 251549/24 del 18/06/2024;

ACQUISITO agli atti del procedimento trasmesso dalla Ditta il titolo giuridico sul quale si fonda la disponibilità dei terreni dell’area di cava in oggetto;

ACCERTATO che, alla data del presente provvedimento, la Ditta risulta ricompresa nell’elenco (c.d. “White List”) delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa della Prefettura di Teramo, ai sensi della L. 190/2012;

VISTA la quietanza di pagamento del premio della Polizza fideiussoria AXA n. 122912 del 12/06/2003, relativa al periodo 12/06/2025 – 12/06/2026, acquisita agli atti regionali in data 17/11/2025 al prot. n. 452884/25;

CONSIDERATO che la polizza fideiussoria sopra richiamata, dell’importo di Euro 160.000,00, stipulata a garanzia delle obbligazioni connesse all’esecuzione dei lavori di ripristino ambientale della cava in oggetto, dovrà rimanere valida ed efficace per l’intera durata dell’intervento e potrà essere svincolata esclusivamente a seguito di sopralluogo da parte del competente Servizio, al fine di accertare l’avvenuto e regolare ripristino dell’area di cava;

RITENUTO per quanto sopra esposto, e in base alla documentazione presentata, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 54/1983 e s.m.i., di poter accogliere l’istanza di proroga presentata dalla Ditta per il ripristino ambientale inerente alla cava sita in località “Fosso Bianco” del Comune di Campli (TE), individuata in Catasto al Foglio n.57, Particelle nn. 179 e 181p, precedentemente autorizzata alla Ditta con Determinazione dirigenziale n. DPC023/13 del 16/02/2017;

ATTESO che, ai sensi del comma 1 lett. c) art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., il provvedimento di autorizzazione alla coltivazione e ripristino della cava in oggetto risulta di competenza della Giunta Regionale;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di autorizzare**, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 54/1983 e s.m.i. la Ditta Zeno S.A.S. di Michelangelo Vanarelli & C.– P.IVA 00817850670 [in seguito: Ditta], con sede in legale in Campli (TE) in via Del Monte 2, 64012 fraz. Campovalano, alla proroga di anni 2 dalla data di notifica della presente determinazione dei lavori di ripristino ambientale della cava di ghiaia

in località “Fosso Bianco” nel Comune di Campi (TE), distinta in Catasto terreni al Foglio n. 57 Particelle n. 179 e 181p, autorizzata in precedenza con le Determine dirigenziali nr. DI3/60 del 23/05/2003 e nr. DPC023/13 del 16/02/2017;

2. di precisare che:

- la Ditta dovrà attenersi alle condizioni già disposte con le richiamate Determinazioni Dirigenziali, operare in conformità al progetto originario approvato con provvedimento DI3/60 del 23/05/2003 e successivo rinnovo nr. DPC025/13 del 16/02/2017, nel pieno rispetto delle prescrizioni normative di cui al D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. – Art. 24 e segg., nonché di quanto disposto all’Art. 272 del D.Lgs n.152/2006 s.m.i., a seguito dell’istanza presentata in ottemperanza alla D.G.R. n. 599/2019;
- prima del riavvio dei lavori la Ditta dovrà presentare:
 - almeno 15 (quindici) giorni prima della ripresa dei lavori, copia della comunicazione di *“messa in esercizio dell’impianto”* di cui all’ Art. 272 del D.Lgs n.152/2006 s.m.i., a seguito di istanza di cui alla D.G.R. 14 ottobre 2019, n.599 *“Adozione Autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti in cui si svolgono attività estrattiva di cava e trasporto [...]”*;
 - almeno 8 (otto) giorni prima della ripresa dei lavori (cfr. termine fissato dagli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 s.m.i.), la *“Denuncia di ripresa dei lavori”* completa di idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996;
 - all’atto della presentazione della Denuncia di esercizio:
 - DSS (Documento di Sicurezza e Salute) aggiornato contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo e coerente con il programma di coltivazione;
 - Documentazione attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del Direttore responsabile e dei Sorveglianti, così come previsto dall’Art. 27 del D.P.R. n. 128/1959 s.m.i., dall’Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall’Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
- il ripristino deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme in materia mineraria, ambientale, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- i lavori devono essere condotti in conformità al progetto di ripristino ambientale allegato all’istanza di proroga;
- l’impiego di terreno vegetale proveniente da siti esterni, ai fini del ripristino ambientale della cava in esame, dovrà essere gestito in conformità al D.P.R. n.120 del 13/06/2017, predisponendo e custodendo fino al collaudo istruttorio, tutta la modulistica prevista di legge (dichiarazioni di utilizzo, documenti di trasporto e dichiarazioni di avvenuto utilizzo), oltreché le necessarie certificazioni analitiche che attestino la qualità ambientale del terreno nel rispetto della destinazione urbanistica del sito di cava;
- la Ditta verificherà annualmente, e a proprie spese, il rispetto del citato cronoprogramma, comunicando con almeno 15 giorni di preavviso al competente Servizio regionale per le Risorse estrattive e al Comune, sia le risultanze asseverate dal Tecnico esecutore, sia le date di verifica mediante sopralluogo congiunto;
- al termine dell’attività di coltivazione della cava e dei lavori di ripristino, la Ditta dovrà trasmettere al competente Servizio regionale, al Comune e all’Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave, una dettagliata Perizia asseverata su quanto realizzato,

sottoscritta dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori e corredata di tutta la certificazione atta a dimostrare il completo e corretto ripristino ambientale dell'area oggetto dell'intervento estrattivo in conformità al progetto depositato;

- l'efficacia della polizza fideiussoria n. 122912, stipulata a garanzia del ripristino ambientale con la compagnia AXA il 12/06/2003, per l'importo di Euro 160.000,00 deve essere mantenuta fino al provvedimento di svincolo che sarà emanato a seguito dell'esito positivo del richiamato accertamento finale;
 - nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, il Servizio regionale competente avvierà il procedimento di escussione;
 - nel rispetto dell'Art. 3 e segg. del D.Lgs 624/1996, la Ditta dovrà fornire tutti i mezzi necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria;
- 3. di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
- 4. di trasmettere** via PEC il presente provvedimento:
- alla Ditta Zeno S.A.S. Di Michelangelo Vanarelli & C.;
 - al Comune di Campi;
 - al Gruppo Carabinieri Forestale – Teramo;
 - all'ARPA Abruzzo;
- 5. di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

L'Estensore
Fabiano Cilli

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO